



COMUNE DI MILAZZO

4° Settore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
6° Servizio Politica del Territorio

N. 731

Del 14.11.2017

Acquisizione opere edilizie abusive a seguito di accertamento di inottemperanza ad ordinanza di ingiunzione a demolire n. 190 del 2/07/2015

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di Determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Municipale n° 267 del 15.06.1999 e successive modifiche;

VISTE le Leggi Regionali:

- 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche con la quale è stata recepita la Legge 8.06.1990, n. 142;
- 08 settembre 1998, n. 23;
- 26 agosto 1993, n. 7;
- 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante

DISPONE la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

Dalla Residenza Municipale, li 14.11.2017



IL DIRIGENTE

Dott. ssa *Giuseppa Puleo*

OGGETTO: Acquisizione opere edilizie abusive a seguito di accertamento di inottemperanza ad ordinanza di ingiunzione a demolire n. 190 del 2 luglio 2015

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

VISTE E RICHIAMATE:

- l'ordinanza n. 65 del 19.09.2014 con la quale è stato ingiunto ai signori, di demolire, entro il termine di novanta giorni dalla notifica, le opere abusivamente realizzate in via Manica, in assenza di concessione edilizia, costituite da: interventi edilizi finalizzati a trasformare in civile abitazione un deposito attrezzi agricoli assentito con concessione edilizia n.51/81 del 10.10.1981 e successiva concessione in sanatoria n. 142/2000 del 3.10.2000; modifica della tettoia in legno autorizzata trasformandola in tettoia con struttura in ferro e copertura a soletta piana praticabile; realizzazione nell'area cortilizia di tettoie adibite a ricovero attrezzi agricoli, autoveicoli e materiali di sgombero;
- l'ordinanza n. 190 del 2.07.2015 con la quale è stato disposto il non farsi luogo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 ed ingiunta la demolizione delle opere abusive;

ACCERTATO:

- che avverso l'ordinanza n. 65/2014 la ditta ha proposto ricorso al TAR di Catania, definito con sentenza n. 463/2015 del 28.01.2015 con la quale il Tribunale Amministrativo ha rigettato il ricorso in quanto "palesamente infondato";
- che avverso l'ordinanza n. 190/2015, riguardante le medesime opere abusive oggetto dell'ordinanza n. 65/2014 la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza del TAR Catania n. 463/2015, la ditta ha proposto ulteriore ricorso al TAR di Catania, allo stato non definito e in ordine al quale non risulta emessa ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;

PRESO ATTO che l'ordinanza n. 190/2015 è stata notificata alla ditta interessata in data 20.07.2015;

VISTO il verbale di accertamento redatto da tecnico comunale e personale del Corpo di Polizia Locale in data 5.10.2017 dal quale risulta che i signori non hanno ottemperato all'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 190 del 2.07.2015;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 31, comma 3°, del DPR 380/01, recepito in Sicilia con legge regionale n. 16 del 10/08/2016, il quale prevede che *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita."*;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 31 del D.P.R. 380/01 l'effetto costitutivo dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale si è prodotto con l'infruttuoso decorso del

termine di 90 giorni assegnato per ottemperare all'ingiunzione a demolire e che, pertanto, il presente atto ha carattere di mero atto ricognitivo con efficacia dichiarativa ed a contenuto vincolato ed è rilevante ai soli effetti dell'immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari, e ciò in linea con la giurisprudenza consolidata secondo cui la costruzione abusiva non tempestivamente demolita entro il termine di novanta giorni dalla relativa ingiunzione deve ritenersi acquisita *ope legis* al patrimonio del Comune;

ACCERTATA l'inottemperanza all'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 190 del 2.07.2015 come da verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale in data 5.10.2017;

VISTA la relazione redatta dal tecnico istruttore in data 19 ottobre 2017, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono descritte le opere abusive e l'area da acquisire al patrimonio comunale;

propone

- di prendere atto che le opere abusivamente realizzate in via Manica, in assenza di concessione edilizia, dai signori, a seguito dell'accertata inottemperanza all'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 190 del 2.07.2015, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune unitamente all'area della superficie di mq. 867,44, identificata in catasto al foglio di mappa n. 3 particelle 1292 e 1545 Il tutto meglio descritto e rappresentato nella relazione tecnica del 19.10.2017 allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- di prendere altresì atto che il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 31 del DPR 380/01, previa notifica agli interessati, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei Registri Immobiliari.
- Ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del DPR 380/01 "*l'opera acquisita è demolita con ordinanza del Dirigente o del Responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico*".

D I S P O N E

1. la notifica del presente provvedimento ai signori sopra meglio generalizzati;
2. la trasmissione:
 - al Sindaco per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei relativi atti gestionali;
 - al 1° Settore Servizio di Segreteria Generale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 42 del vigente Regolamento generale degli uffici e dei servizi;
 - all'Ufficio Messaggi Notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Rosita Giorgianni





Città di Milazzo

4° SETTORE - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
6° Servizio - Politica del Territorio

✉ VIA F. CRISPI, 10 - 98057 MILAZZO (ME)
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839

✉ e-mail: politicatorritorio@comune.milazzo.me.it

☎ CENTRALINO 090 9231 111

☎ FAX 090 9231 300

Relazione Tecnica ai fini dell'acquisizione ai sensi del comma 3° dell'art. 31 del d.p.r. 380/2001

Ai fini di quanto disposto e descritto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, si da atto:

- che le opere abusivamente realizzate in via Manica, secondo le indicazioni contenute nel verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche elevato a carico dei sigg.

~~_____ OMISSI _____
_____~~

24, risultano costituite dal cambio della destinazione d'uso del magazzino agricolo in abitazione ed effettuato la modifica della tettoia in legno autorizzata eseguendola con struttura in ferro e soletta piana praticabile accessibile mediante una scala in ferro. Sono state realizzate, inoltre, alcune tettoie, adibite al ricovero di attrezzi agricoli, autoveicoli e materiali di sgombero, poste nell'area cortilizia, che presentano una superficie complessiva di mq. 226,50;

- che dal verbale di accertamento del 05/10/2017, a firma dell'Ispettore Manzo Giuseppe e dall'Assistente Capo Monica Lombardo, risulta che le opere di cui all'ordinanza del 02.07.2015 n. 190 non sono state demolite;
- che detti immobili ricadono nel vigente P.R.G. in z.t.o. "F2" del vigente P.R.G. , nonchè in zona sottoposta a vincolo paesaggistico istituito ai sensi della Legge 1497/39 con D.P.R.S. n. 693 del 25/05/1974 e Decreto Assessore Reg.le BB.CC.AA n. 886 del 17/04/1979;
- che ai sensi del 3° comma dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, l'area da acquisire al patrimonio comunale, in uno con gli immobili, è quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate e non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;

- che nella fattispecie l'area da acquisire non può essere superiore a mq 2.265,00 (10 volte la superficie utile complessiva delle opere abusive) per cui, essendo l'area libera (particella 1292 comprensiva dei manufatti abusivamente eseguiti e particella 1545 ex part. 1318) pari a mq.867,44 circa comprensiva dell'area di sedime e quindi inferiore a 10 volte la superficie delle opere abusive, l'area da acquisire al patrimonio comunale corrisponde con quella sopracitata pari a mq. 867,44;


Tale area, meglio rappresentata e descritta nell'allegata planimetria in scala 1:200 è costituita dalle particelle 1292 e 1545;

L'accesso ed il regresso alle aree acquisite si eserciterà attraverso il cancello esistente, posto a margine della Via Manica.

Milazzo, 19 ottobre 2017


L'istruttore tecnico

Geom. Angelo Coccia



PLANIMETRIA IN SCALA 1:200

- LOTTO DI PROPRIETA DELLA DITTA
FOGLIO 3 PARTICELLE N° 1292-1545-1546
- AREA DA ACQUISIRE PART. 1292 E 1545:
MQ 867.44



VIA MANICA

